

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Istruzioni per la compilazione del modello 3/A
di cui all'art. 9 della legge n. 20 del 9 gennaio 1991,
come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo
n. 90 del 27 gennaio 1992 e dall'art. 114 lett. b
del decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995

SOGGETTI TENUTI ALL' INVIO

Sono obbligati ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 della legge n. 20/1991, utilizzando il modello 3/A, i soggetti di seguito indicati aventi sede legale o residenza in Italia o all'estero e precisamente:

- a) i soggetti che acquistano o sottoscrivono direttamente azioni o quote di imprese di assicurazione;
- b) le società fiduciarie e le persone interposte, alle quali formalmente si intestino le anzidette azioni o quote;
- c) il fiduciante e l'interponente, quali titolari effettivi dei diritti sub a);
- d) il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, quando sia ad essi riservato il diritto di voto;
- e) il riportatore ed il riportato;
- f) il depositario di azioni o quote, quando possa discrezionalmente esercitare il diritto di voto;
- g) i soggetti in posizione di controllo ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 20/1991, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90/92, rispetto a quelli obbligati in proprio alla comunicazione.

Oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 2359 c.c. il controllo si considera esistente anche quando un soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Alla luce delle modifiche apportate dal citato decreto legislativo 90/92, nel caso in cui sussista un sindacato di voto è considerato controllante il soggetto che per effetto del patto di sindacato, disponga della maggioranza dei diritti di voto ovvero abbia il potere di imporre la nomina o revoca della maggioranza degli amministratori. In tal caso, peraltro, assumono la qualifica di controllanti l'impresa di assicurazione anche coloro che controllano direttamente o indirettamente il suddetto soggetto aderente al patto di sindacato.

All'interno del sindacato, si considererà pertanto controllante il soggetto che, in virtù delle clausole previste nell'accordo e indipendentemente dalle azioni o quote da ciascun azionista possedute, si avvantaggi in via esclusiva della disponibilità dei voti sindacati agli effetti di cui all'art. 10, comma 2. In assenza di clausole esplicite si considererà controllante, salvo prova contraria, il soggetto che disponga della maggioranza, anche relativa, dei diritti di voto sindacati. Potranno, in relazione alle circostanze di fatto, essere considerati controllanti i due soggetti che siano gli unici partecipanti al sindacato e detengano pari potere di voto.

Sono, inoltre, rilevanti, per ogni effetto previsto dall'art. 9 e dall'art. 10, 2° comma legge n. 20/91, anche i sindacati di voto aventi ad oggetto azioni o quote di società che siano poste a qualsiasi livello della catena partecipativa di controllo dell'impresa assicurativa. In tali casi troveranno integralmente applicazione i suddetti criteri interpretativi, in materia di sindacati di voto diretti nella società assicurativa. Resta comunque fermo il controllo indiretto nell'impresa assicurativa autonomamente configurabile ai sensi dell'art. 2359 c. c..

Sono, altresì, tenute ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 le società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliari per le partecipazioni detenute dai fondi stessi.

La comunicazione deve essere effettuata quando la partecipazione, tenuto conto delle azioni o quote con diritto di voto, con esclusione di quelle per le quali il dichiarante è privato di tale diritto, ha superato il limite del 5% del capitale sociale sottoscritto, determinato al netto delle azioni o quote senza diritto di voto.

Ai fini del calcolo della percentuale di rilevanza si tiene conto anche delle azioni o quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché possedute a titolo di pegno, di usufrutto o di deposito quando vi acceda il diritto di voto.

Le azioni oggetto di riporto dovranno essere considerate tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Il termine di 30 giorni per la comunicazione, decorre dalla data di perfezionamento - secondo la disciplina civilistica - dell'atto di assunzione della partecipazione rilevante ex art. 9 L. 20/91.

In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.

E' altresì dovuta la comunicazione delle successive variazioni della partecipazione, così come disposto dall'art. 114 lett. b) del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, "entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato il medesimo limite percentuale o in ogni caso da quello nel quale la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale".

In ordine alle comunicazioni delle variazioni in diminuzione, si segnala che in caso di cessione in pegno, in usufrutto o in deposito di azioni o quote di imprese di assicurazione, la comunicazione è dovuta solo nell'ipotesi di perdita del diritto di voto in misura superiore al 5% o, comunque, di diminuzione complessiva al di sotto del 5%, salvo quanto previsto dal nuovo disposto del quarto comma dell'articolo 10.

In caso di aumento di capitale sociale dell'impresa assicurativa, la comunicazione ai sensi dell'art. 9 è dovuta da parte dell'azionista qualora, a seguito di sottoscrizione non proporzionale, si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione della partecipazione superiore al 5% del nuovo capitale sociale o comunque una diminuzione della partecipazione al di sotto del 5%.

Per le suddette operazioni di sottoscrizione che comportano una variazione in aumento o in diminuzione della percentuale di partecipazione di ciascun azionista, il termine di trenta giorni decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale.

Dalla stessa data e negli stessi termini decorre l'obbligo per la comunicazione della variazione in diminuzione da parte dell'azionista che non sottoscrive le azioni o quote di propria spettanza.

Ai soli fini statistici gli azionisti che sottoscrivano l'aumento di capitale proporzionalmente alla quota di partecipazione posseduta, non modificando la propria percentuale ne daranno comunicazione utilizzando il modello 3/A.

Le comunicazioni, che ai sensi del comma 1 dell'art. 9 devono essere effettuate alle imprese di assicurazione e all'ISVAP, si considerano eseguite nel giorno della consegna o della spedizione per lettera raccomandata dell'apposito modello.

Le società o gli enti facenti capo a società che redigano, a norma di vigenti disposizioni di legge, bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che li controlla.

In tale caso l'ultimo bilancio consolidato redatto va inviato all'Istituto (salvo che non sia stato già in precedenza trasmesso) ed il modello 3/A deve essere sottoscritto anche dalla società che detiene direttamente le azioni o quote dell'impresa di

assicurazione e deve indicare tutte le società interposte tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni o quote.

Nell'ipotesi in cui la società capogruppo non rediga bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 9, legge n. 20/91 può essere assolto con una comunicazione effettuata, utilizzando il modello 3/A, dal soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta, nel quadro H congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

Resta ovviamente ferma la facoltà per ciascun soggetto interessato di adempiere ai citati obblighi in via autonoma.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dall'art. 16, L. 20/91, così come modificato dall'art. 114 lettera h del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174 per il ritardo, l'incompletezza, l'erroneità e l'omissione delle comunicazioni prescritte dall'art. 9.

MODALITA' DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la denominazione o ragione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, dovranno essere utilizzati i seguenti codici:

<u>Specie</u>	<u>Settore di operatività</u>
08 Società semplice	01 Aziende Autonome
41 Società in accomandita per azioni	02 Enti territoriali
42 Società in accomandita semplice	03 Enti pubblici economici
43 Società in nome collettivo	04 Alimentare e agricolo
51 Società per azioni	05 Assicurativo
52 Società a responsabilità limitata	06 Bancario
61 Società cooperativa a responsabilità limitata	07 Cartario ed editoriale
	08 Cementifero
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata	09 Chimico
71 Istituzioni creditizie	10 Commercio
72 Comuni, Province e Regioni	11 Comunicazioni
74 Enti e Società non residenti	12 Elettronico
14 Enti vari	13 Finanziario
	14 Immobiliare ed edilizio
	15 Meccanico ed automobilistico
	16 Minerale e metallurgico
	17 Tessile
	18 Altri

Quadro B: IMPRESA ASSICURATIVA PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione dell'impresa assicurativa partecipata ed il relativo codice fiscale.

Numero azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto: andrà indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché il numero delle azioni o quote con diritto di voto che compongono il capitale sociale sottoscritto.

Andrà inoltre indicato il numero di azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Causale della comunicazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della comunicazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Comunicazione da effettuare nei casi di acquisizione o sottoscrizione che comporti il superamento del limite del 5% di azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto.
2. Comunicazione da effettuare nei casi in cui l'acquisizione o la sottoscrizione comporti il controllo dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 10 L. 20/1991.
3. Comunicazione da effettuare nei casi in cui l'acquisizione o la sottoscrizione comporti l'assunzione di una partecipazione qualificata ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 L. 20/91.
4. Successiva variazione in aumento della partecipazione superiore al 5%.
5. Successiva variazione in diminuzione della partecipazione superiore al 5%.
6. Variazione in diminuzione che riduce la partecipazione al 5% ovvero entro tale limite. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, nel caso di persone fisiche; cambiamento della denominazione sociale, ovvero trasformazione della società, se persone giuridiche; modifiche della sede legale o residenza, etc.). In questa ipotesi i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare - ove dovuta - una comunicazione a proprio nome, dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la suddetta causale 6. Tale causale dovrà essere indicata anche dall'azionista che, in fase di aumento del capitale sociale dell'impresa di assicurazione, non sottoscrive le azioni o quote di propria spettanza e la relativa partecipazione si riduca nei limiti percentuali di cui all'art. 9 L. 20/1991.
7. Comunicazione da effettuare nei casi di sottoscrizione di aumento del capitale sociale dell'impresa di assicurazione che determina una variazione in aumento della

partecipazione superiore al 5% del capitale sociale "post-aumento" dell'impresa assicurativa.

8. Comunicazione da effettuare nei casi di sottoscrizione di aumento di capitale sociale dell'impresa di assicurazione che determina una variazione in diminuzione della partecipazione superiore al 5% del capitale sociale "post-aumento" dell'impresa assicurativa.
9. Tale causale andrà indicata per la comunicazione, ai soli fini statistici, da effettuare nei casi di sottoscrizione di aumento di capitale sociale dell'impresa di assicurazione, proporzionalmente alla quota di partecipazione posseduta che non determina alcuna variazione della partecipazione.
10. Tale causale andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisato nelle relative istruzioni.
11. Causale da utilizzare per le comunicazioni ai sensi dell'art. 10 comma 4 L. 20/91 nei casi di perdita del controllo o della partecipazione qualificata nell'impresa assicurativa, conseguenti a variazioni anche per percentuali inferiori al 5%.

N.B. Qualunque sia la causale della comunicazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di assunzione o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L.

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorrono i termini di trenta giorni entro i quali devono essere eseguite le comunicazioni. In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto di assunzione della partecipazione secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, della percentuale delle azioni con diritto di voto possedute direttamente e/o

indirettamente si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

Titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione.

A - compravendita in borsa o al mercato ristretto;

B - compravendita;

C - acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi;

D - successione o acquisizione a causa di morte;

E - pegno;

F - usufrutto;

G - deposito;

H - riporto;

I - sottoscrizione;

L - altro.

Quadro C: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante relative all'operazione: andrà riportato il numero di azioni o quote, aventi diritto di voto, che comporti l'obbligo della comunicazione. Dovrà inoltre essere indicato il numero delle azioni o quote, sempre riferite all'operazione, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto: il dichiarante dovrà indicare complessivamente il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, ivi comprese quelle oggetto dell'operazione; per le azioni o quote in proprietà e oggetto di contratto di

riporto il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

Numero azioni o quote complessivamente possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni o quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto, ivi comprese quelle riferite all'operazione. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo delle azioni o quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute con diritto di voto ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante è privato del diritto di voto.

Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie o interposte persone relative all'operazione: andrà riportato il numero di azioni o quote, aventi diritto di voto relative all'operazione che comporti l'obbligo della comunicazione, possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona. Andrà inoltre indicato il numero di azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ai fini della definizione delle società controllate dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 10 della legge n. 20 del 9 gennaio 1991.

Numero azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto: andrà riportato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto complessivamente possedute, ivi comprese quelle relative all'operazione, per il tramite di società controllate, fiduciarie o di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni o quote in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione di tali soggetti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le medesime azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate, fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

Numero azioni o quote complessivamente possedute per le quali le società controllate, fiduciarie o interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie od interposte persone, il numero di azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto, ivi comprese quelle relative all'operazione, anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie o interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti sono privati del diritto di voto.

Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

Quadro E: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggono a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti.

Numero azioni o quote con diritto di voto relative all'operazione: andrà riportato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto, relative all'operazione, che comporti l'obbligo della comunicazione da parte della società fiduciaria. Andrà inoltre indicato il numero di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero totale degli effettivi proprietari: andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni o quote detenute in via fiduciaria, indipendentemente dalla quantità di azioni o quote possedute da ciascuno di essi.

Numero azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto: andrà indicato, il numero di azioni o quote con diritto di voto possedute, ivi comprese quelle relative all'operazione, dalla società fiduciaria per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro L, secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto.

Numero azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andrà riportato, il numero complessivo di azioni o quote, ivi comprese quelle relative all'operazione, per le quali il diritto di voto sia esercitato da un soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni o quote deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto e le azioni o quote per le quali la società fiduciaria è privata del diritto di voto.

Andrà inoltre indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni o quote per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare devono indicare il numero di azioni o quote con diritto di voto, relative all'operazione che comporti l'obbligo della comunicazione, nonché le azioni o quote, sempre riferite all'operazione, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le medesime società devono inoltre indicare il numero delle azioni o quote complessivamente possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, ivi comprese quelle relative all'operazione, indicando separatamente il numero delle azioni o quote con diritto di voto e quelle per le quali il dichiarante sia privato di tale diritto.

Dovrà inoltre essere riportato il numero delle azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante che dovrà corrispondere alla differenza tra il numero delle azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto e quelle per le quali il dichiarante sia privato di tale diritto. Dovranno essere indicate anche le azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Riepilogo

Numero azioni o quote con diritto di voto: andrà riportata la sommatoria del numero di azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante, alle società controllate, fiduciarie e interposte persone, per le quali il dichiarante anche tramite i suddetti soggetti sia titolare di diritti di voto.

Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni o quote rispetto al numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto, al netto dei titoli senza diritto di voto.

Numero azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà riportata la sommatoria del numero azioni o quote possedute aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria in capo al soggetto dichiarante, alle società controllate, fiduciarie o interposte persone riportate nei quadri C, D, E, F. Dovrà inoltre essere indicata l'incidenza percentuale di tali azioni o quote con diritto di voto rispetto al numero di azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero azioni o quote totali possedute con diritto di voto: indipendentemente dalla titolarità di tale diritto: andrà riportata la sommatoria del numero delle azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto di cui ai quadri C, D, E, F, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre specificata nell'apposito riquadro l'incidenza percentuale di tali azioni o quote sul numero di azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto al netto dei titoli senza diritto di voto.

N.B. Nell'ipotesi in cui le stesse azioni o quote facciano capo a diverso titolo al dichiarante ed a soggetti di cui al riquadro D, ovvero a più soggetti di cui al riquadro D, per la determinazione del numero delle azioni o quote totali possedute, le suddette azioni o quote dovranno essere computate una sola volta.

Dichiarazione

I soggetti tenuti alla compilazione del mod. 3/A devono dichiarare se le azioni o quote da essi possedute, direttamente e/o per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, comportano il controllo, anche tramite sindacato di voto e tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori dell'impresa assicurativa, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 20/1991 e successive modificazioni, nonché il possesso di una partecipazione qualificata ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 della legge n. 20/91 nell'impresa di assicurazione.

In particolare nel caso di controllo tramite sindacato di voto, dovrà essere indicata la percentuale complessiva di controllo che fa capo al sindacato medesimo.

In tale ipotesi, il dichiarante è tenuto ad allegare al modello 3/A, copia del patto stesso. Qualora detto documento sia stato già trasmesso all'ISVAP anche da parte di un altro socio aderente al patto medesimo, il dichiarante potrà fare riferimento alle comunicazioni già effettuate.

----- o o o o o -----

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più dei quadri G, H ed L, dovrà peraltro indicare - nelle caselle corrispondenti - il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono l'intera comunicazione.

N.B. Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello, in tutte le sue parti. Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (es.: Gian Carlo o Giancarlo e non G. Carlo). I cognomi ed i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici, di studio o di altra natura. Le date devono essere espresse in forma numerica; per l'anno indicare le ultime due cifre (es. 5 giugno 1995 = 05.06.95).

Il modello andrà completato con la data della comunicazione, la firma del dichiarante o del legale rappresentante ed il relativo indirizzo (con la specifica del codice di avviamento postale).

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORI AL 5% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI RIQUADRI H ED L

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai riquadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto al netto delle azioni o quote senza diritto di voto.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero di azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nel caso in cui il diritto di voto in capo a tali soggetti, sempre con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registri una variazione superiore al 5% del capitale permanendo al di sopra del suddetto limite.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI O QUOTE (SOLO SE E' STATO RIEMPITO IL QUADRO D)

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle interposte

persone, tramite le quali il dichiarante possiede azioni o quote di imprese di assicurazione.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti ovvero nel caso in cui le azioni o quote spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore al 5%.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto: il riquadro andrà compilato per ciascun titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto riportando le generalità del soggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. Tale riquadro dovrà essere compilato una sola volta nel caso in cui saranno necessari più fogli per la descrizione dell'eventuale catena partecipativa di seguito descritta.

Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella corrispondente ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote dell'impresa assicurativa per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andranno barrate le rispettive caselle se la posizione di controllo - ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge 20/1991 - è assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta e/o in via indiretta tramite altri soggetti. Nel caso in cui il controllo si realizzi attraverso un patto di sindacato di voto o tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori andranno barrate le corrispondenti caselle. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e/o indiretta, anche in virtù di un patto di sindacato, si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni o quote con diritto di voto, la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta e la percentuale delle azioni o quote cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

Andranno poi indicate le azioni o quote possedute dalla società controllata, fiduciaria o interposta persona suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro D.

Soggetti interposti: nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio, a partire dal quadro H1, i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni o quote con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni o quote del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

Firma del legale rappresentante: andrà apposta la firma del legale rappresentante o di persona munita di apposita delega.

Quadro L: ELENCO DEGLI EFFETTIVI PROPRIETARI CON NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORI AL 5% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni o quote possedute nel caso in cui le azioni o quote in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 5% del capitale sociale sottoscritto con esclusione delle azioni o quote senza diritto di voto.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero, quando sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore al 5% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 5%. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se la percentuale complessiva detenuta dalla società fiduciaria non subisca variazioni.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.